



GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE ELETTRICHE SPA

REGOLAMENTO
WHISTLEBLOWING



SOMMARIO

1.	DEFINIZIONI	3
2.	NORME E PROCEDURE APPLICABILI	4
3.	FINALITÀ E OGGETTO	5
	3.1 FINALITÀ.....	5
	3.2 COS'È UNA SEGNALAZIONE	5
	3.3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	6
4.	SOGGETTI COINVOLTI	7
	4.1 I SEGNALANTI	7
	4.2 I SEGNALATI E LA GESTIONE DI EVENTUALI IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI.8	
	4.3 I DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	8
5.	CONTENUTI MINIMI E MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE	9
	5.1 CONTENUTI MINIMI	9
	5.2 MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE	9
6.	PROCESSO DI SEGNALAZIONE INTERNA	11
	6.1 RICEZIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	12
	6.2 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	12
	6.3 DEFINIZIONE DELLA SEGNALAZIONE E CONCLUSIONE DEL CASO	12
	6.4 TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE.....	13
7.	TUTELA DEL SEGNALANTE E DELLE ALTRE PERSONE INTERESSATE.....	13
8.	TUTELA DEL SEGNALATO	15
9.	SANZIONI	15
10.	CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA	15
11.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
12.	ALLEGATI:	17



1. DEFINIZIONI

- a) **Codice Etico:** il codice etico del Gruppo GCF
- b) **Gestore delle segnalazioni:** Organismo di Vigilanza
- c) **Canale informatico *Whistleblowing*** (o Canale informatico): la piattaforma informatica che consente al Segnalante di inviare segnalazioni (EQS Integrity Line)
- d) **Divulgazione Pubblica:** l'atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- e) **D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. o Decreto 231:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" e successive modifiche e integrazioni.
- f) **D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. o Decreto AML:** Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
- g) **D.Lgs. 24/2023 o Decreto WB:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937.
- h) **Linee guida ANAC:** le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
- i) **Modello 231 o MOGC:** il Modello di organizzazione, gestione e controllo di GCFE SpA ai sensi del D.Lgs. 231/2001 comprensivo delle parti speciali e unitamente agli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati. Al Modello 231 si riconducono tutte le misure in essere utili a contenere i rischi di reato, quali norme e procedure, controlli sul personale e sui processi, attività formative mirate alla prevenzione, ambiente di controllo.
- j) **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'Organismo di Vigilanza di GCFE SpA, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo in conformità al D. Lgs. 231/2001, istituito conformemente alle previsioni delle Linee Guida di Confindustria per la predisposizione dei MOGC, nonché soggetto preposto alla gestione delle Segnalazioni interne ai sensi del Decreto WB;
- k) **Procedure:** il termine procedure va inteso in senso ampio ad includere tutte le procedure operative, le *policy*, i manuali, i regolamenti, le linee guida e le istruzioni operative vigenti all'interno della Società.
- l) **Segnalazione:** una comunicazione circostanziata fondata su elementi di fatto precisi e concordanti avente ad oggetto le violazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 1) lett. a) del D.Lgs. 24/2023. A titolo esemplificativo, nell'ambito di Segnalazione, rientrano:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;



- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
- m) **Segnalazione Interna:** la Segnalazione effettuata al Gestore delle Segnalazioni.
- n) **Segnalazione Esterna:** la Segnalazione effettuata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) tramite il canale dalla stessa istituito.
- o) **Segnalazione in "mala fede":** Segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria risulti priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi e dalla quale rilevi la comprovata malafede del Segnalante, fatta allo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona e/o alla società segnalata.
- p) **Segnalanti o whistleblowers:** coloro che effettuano la Segnalazione.
- q) **Segnalati:** coloro che sono oggetto di Segnalazione.
- r) **GCFE o Società:** GCFE S.p.A.

2. NORME E PROCEDURE APPLICABILI

- Direttiva (UE) n. 2019/1937 – Direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937 (Decreto WB).
- Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Direttiva *Whistleblowing*) - 11 gennaio 2023.
- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
- D.Lgs. n. 231/2001 - Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti (Decreto 231).
- Codice penale.
- D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali modificato dal D. Lgs 101 del 2018.



- Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (o GDPR, General Data Protection Regulation).

NORMATIVA INTERNA

- Codice Etico.
- Modello 231.
- Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (giugno 2021).
- Policy, procedure, linee guida, manuali, regolamenti e istruzioni operative di GCFE SpA.

3. FINALITÀ E OGGETTO

3.1 FINALITÀ

La finalità del sistema di *Whistleblowing* è quella di consentire a GCFE di venire a conoscenza di situazioni di rischio o di danno e di affrontare il problema segnalato in modo più tempestivo possibile. Il sistema di *Whistleblowing* contribuisce, pertanto, a individuare e combattere la corruzione o altre forme di illecito, a tutelare GCFE da danni economici e all'immagine, a diffondere la cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza e a rafforzare il sistema dei controlli interni e della gestione dei rischi.

Il sistema *Whistleblowing* costituisce, pertanto, uno strumento attraverso il quale i Segnalanti possono comunicare al Gestore delle segnalazioni una condotta illecita o anomala o uno degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto WB, del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e/o delle Procedure interne, commessi da soggetti appartenenti o collegati alla Società (dipendenti, ma anche fornitori, consulenti, intermediari e, più in generale, terze parti che intrattengono rapporti con la Società).

Il presente documento, in sintesi:

- identifica i soggetti che possono effettuare Segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di Segnalazione;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di Segnalazione, ivi inclusa la tutela del Segnalante e del Segnalato.

3.2 COS'È UNA SEGNALAZIONE

GCFE SpA prevede la possibilità di effettuare Segnalazioni allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti, condotte illecite o irregolari, violazioni e di supportare l'effettiva applicazione e l'operatività del Codice Etico, del Modello 231, della Policy Anticorruzione e delle altre Procedure aziendali. Possono essere segnalate violazioni, tentate violazioni o circostanze che comportino il ragionevole pericolo di violazioni, tanto quando dette violazioni siano nell'interesse o a beneficio della Società, tanto quando siano contrarie a tale interesse o a suo svantaggio.



3.3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante può effettuare segnalazioni in merito a:

- Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
- Violazioni del Codice Etico di GCFE;
- Violazioni del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- Violazioni della normativa di cui al D.Lgs. n. 24/2023 (Decreto WB);
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui al D.Lgs. n. 24/2023 e nello specifico riguardanti:
 - contratti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari;
 - prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - tutela dell'ambiente;
 - salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali;
 - sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - frodi;
 - corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
 - violazione della concorrenza e disciplina degli aiuti di stato;
 - altro.

Le Segnalazioni possono riguardare anche fondati sospetti o eventi non ancora verificatesi che il *whistleblower* ritiene ragionevolmente possano comportare una violazione.

Sono escluse le segnalazioni basate su “voci di corridoio”, rimostranze, richieste, rivendicazioni, doglianze o istanze di carattere personale del Segnalante. Qualora tali segnalazioni dovessero comunque pervenire saranno oggetto di archiviazione da parte del Gestore delle Segnalazioni, previa comunicazione al Segnalante della mancata pertinenza delle stesse al disposto normativo.

In sintesi, è necessario che:



- la Segnalazione sia circostanziata e si fondi su elementi di fatto precisi e concordanti, tali da far ritenere plausibile l'avvenuta (ovvero la probabile e prossima) verifica di un fatto rilevante ai fini della Segnalazione;
- il Segnalante abbia ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispone al momento della Segnalazione, per ritenere che i fatti segnalati siano veri oppure abbia una conoscenza diretta o comunque sufficiente di tali fatti, in ragione delle funzioni svolte.

La Segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono imputati.

È vietato in particolare effettuare Segnalazioni in “mala fede” e più specificamente:

- l'inoltro di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale del Segnalato;
- l'inoltro di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto Segnalato;
- l'inoltro di segnalazioni che, in via generale, facciano riferimento a fatti o circostanze che si sappia essere inesistenti e/o rispetto ai quali si abbia effettiva contezza circa l'estraneità ad essi da parte del/dei soggetto/i segnalato/i.

Segnalazioni in “mala fede”, ingiuriose, offensive, diffamatorie, calunniose e discriminatorie possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante e all'applicazione di sanzioni secondo quanto indicato nel prosieguo.

Inoltre, il Gestore delle Segnalazioni non è tenuto a prendere in considerazione Segnalazioni anonime che non siano sufficientemente circostanziate, non rientranti nel perimetro previsto dalla normativa, non documentate adeguatamente o non rese con sufficienti particolari in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Tali segnalazioni saranno oggetto di archiviazione da parte del Gestore delle Segnalazioni, previa comunicazione al Segnalante della mancata pertinenza delle stesse al disposto normativo.

4. SOGGETTI COINVOLTI

Il presente documento si applica a tutto il personale della Società ed ai soggetti esterni aventi rapporti con la stessa e nell'ambito di ogni settore/apparato organizzativo interno della Società.

I principali soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente regolamento sono i seguenti.

4.1 I SEGNALANTI

I segnalanti, come individuati nel Decreto WB, possono essere (i) **soggetti interni**, tra i quali rientrano, oltre al personale dipendente della Società, anche:

- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;



- soggetti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato, nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali;
- eventuali volontari;
- tirocinanti.

e (ii) **soggetti esterni**, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano:

- fornitori, consulenti, procacciatori, partner commerciali, intermediari;
- qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori;
- ex-dipendenti, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro;
- clienti o utenti dei servizi di GCFE limitatamente a violazioni riscontrate nell'ambito lavorativo della stessa.

4.2 I SEGNALATI E LA GESTIONE DI EVENTUALI IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Le Segnalazioni possono riguardare i membri degli organi od organismi sociali, il *management*, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i collaboratori non subordinati della Società, nonché i partner commerciali, i fornitori, i consulenti, gli intermediari e tutti coloro che intrattengono rapporti con GCFE e sono riferibili a qualsiasi tipo di condotta illecita o irregolare di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La gestione della Segnalazione deve essere affidata in via esclusiva a soggetti che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse. Pertanto, nel caso in cui la Segnalazione si riferisca a uno o più membri dell'Organo incaricato della Gestione delle Segnalazioni, gli stessi devono informare il Consiglio di Amministrazione che valuta le modalità operative da seguire e le funzioni aziendali da coinvolgere nella gestione della Segnalazione.

Tali disposizioni trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il conflitto dovesse insorgere durante lo svolgimento degli accertamenti.

Qualora sussistano ipotesi di conflitto di interessi grave, tali da far ritenere al Segnalante che alla propria Segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito e/o l'effettuazione della Segnalazione interna lo esporrebbe ad un concreto rischio di ritorsione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 24/2023 ricorrono le condizioni per poter effettuare una Segnalazione esterna.

4.3 I DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

L'organo Gestore delle Segnalazioni riceve e gestisce le Segnalazioni interne.

Lo stesso Organo, a seguito della ricezione della Segnalazione, provvede all'invio di una comunicazione di "presa in carico" al Segnalante.

Qualora la Segnalazione interna sia presentata ad un soggetto terzo diverso dal Gestore, laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *Whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, quest'ultima è considerata "di *Whistleblowing*" e il soggetto che l'ha ricevuta deve trasmetterla entro sette giorni dal suo ricevimento, al predetto Organo, dando notizia della trasmissione alla persona Segnalante.



Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà – a seguito di una valutazione dell’Organo Gestore - non sia desumibile dalla Segnalazione, quest’ultima sarà considerata quale Segnalazione ordinaria (e pertanto non soggetta alle tutele previste dal Decreto WB).

Il flusso informativo appena descritto deve assicurare il rispetto della riservatezza dell’identità del Segnalante e delle informazioni presenti nella Segnalazione stessa (descrizione dei fatti e dei soggetti coinvolti) e della documentazione allegata.

5. CONTENUTI MINIMI E MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

5.1 CONTENUTI MINIMI

Al fine di consentire un proficuo uso della Segnalazione, la stessa deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della comunicazione e, in particolare, avere i seguenti elementi essenziali:

- **oggetto:** una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi od omessi i fatti segnalati (a titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo);
- **soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti:** qualsiasi elemento (come la direzione/funzione/ruolo aziendale) che consenta un’agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento segnalato e di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati;
- **società coinvolta:** GCFE

Inoltre, il Segnalante può indicare i seguenti ulteriori elementi:

- le proprie generalità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome – cognome), nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà dell’anonimato;
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- la tipologia di rapporto intrattenuto con la Società;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali indicazioni su una precedente Segnalazione riguardante la medesima violazione e gli eventuali riscontri ricevuti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

5.2 MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni possono essere effettuate tramite il canale informatico di seguito descritto o, in alternativa, con un incontro di persona con il Gestore che si farà carico della gestione in linea con quanto previsto dal presente



Regolamento. Le modalità di Segnalazione e, più in generale, la disciplina sul *Whistleblowing*, sono oggetto di specifici corsi di formazione organizzati e rivolti ai dipendenti di GCFE.

Il canale preferenziale per l'invio delle segnalazioni è quello informatico in quanto garantisce la massima riservatezza e l'efficace gestione delle stesse.

Canale informatico – canale preferenziale

Per la trasmissione delle segnalazioni in forma scritta o tramite messaggistica vocale, con criptazione della voce, GCFE ha istituito un canale informatico *Whistleblowing*, conforme alle Linee guida ANAC e alle indicazioni del Garante della Privacy, che assicura la riservatezza dell'identità del Segnalante, offrendo anche la possibilità di effettuare le Segnalazioni in forma anonima secondo le modalità meglio descritte di seguito nel dettaglio e nella Guida per i Segnalanti fornita dal fornitore della piattaforma EQS.

L'applicativo è accessibile al personale e a soggetti esterni tramite apposita sezione *Whistleblowing* - sul sito web istituzionale di GCFE www.gcfe.it.

Dell'istituzione di tale canale è stata data apposita informativa al personale dipendente attraverso comunicazioni specifiche di sensibilizzazione circa la disciplina e le modalità di Segnalazione.

Il Segnalante accede all'applicativo in modalità anonima senza una preventiva registrazione. La piattaforma consente al Segnalante di trasmettere la Segnalazione in totale anonimato oppure di fornire le proprie generalità.

Ad ogni Segnalazione è associato un codice – da conservare con estrema diligenza anche perché non sarà possibile generare un nuovo codice in caso di smarrimento - che consente al Segnalante di poter accedere alla piattaforma, unitamente ad una password creata dal Segnalante stesso, al fine di consultare lo stato della stessa e/o verificare se vi siano messaggi e richieste di chiarimento da parte del Gestore della Segnalazione.

L'applicativo, al fine di consentire l'approfondimento dei fatti segnalati, permette l'instaurazione di un "dialogo" (messaggi) nonché l'eventuale invio di documenti elettronici in allegato, il tutto sempre in forma riservata, tra Segnalante e Gestore.

Il sistema garantisce l'informativa al Segnalante circa l'esito dell'invio della Segnalazione, la relativa "presa in carico", la possibilità di essere ricontattato per acquisire elementi utili alla fase istruttoria, la possibilità di inviare ulteriori informazioni di cui verrà eventualmente a conoscenza ai fini dell'integrazione dei fatti oggetto di Segnalazione.

L'applicativo è inoltre utilizzato per dare comunicazione al Segnalante della chiusura delle verifiche.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso per il solo personale preposto alla gestione che è soggetto ad autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte.

La piattaforma assolve altresì la funzione *database* delle Segnalazioni pervenute, riportandone i dati essenziali.

Segnalazione "orale" tramite incontro personale

In alternativa al canale di Segnalazione sopra menzionato, il Segnalante potrà anche richiedere al Gestore delle Segnalazioni un incontro di persona; in tale ipotesi, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale a cura del Gestore. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro, mediante la propria sottoscrizione. La Segnalazione sarà caricata nel canale informatico a cura dello stesso Gestore. Per tale segnalazione si invita a contattare il Gestore per il tramite del seguente indirizzo e-mail: odv.crit@colasrail.com (casella di posta attiva fino al 31/03/2025).



Canale di Segnalazione Esterna

Il Segnalante può altresì effettuare Segnalazioni Esterne – per le sole materie e nei soli casi previsti dal Decreto WB e dalle Linee Guida ANAC - attraverso il canale di Segnalazione attivato e predisposto, tramite apposita piattaforma telematica, dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha già effettuato la Segnalazione Interna e la stessa non ha ricevuto seguito;
- b) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione, ricezione e gestione delle Segnalazioni, trasmesse attraverso il canale di Segnalazione esterno, sono disponibili nell’apposita sezione sul sito *Internet* dell’ANAC (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>).

Divulgazione pubblica e Denuncia all’Autorità Giudiziaria

In merito si rende noto che il Decreto WB introduce un’ulteriore modalità di Segnalazione consistente nella divulgazione pubblica:

1. di fatti già costituenti oggetto di una Segnalazione – interna ed esterna, ovvero anche solo esterna – a cui tuttavia non sia stato dato opportuno riscontro entro i termini stabiliti da d.lgs. n. 24/2023;
2. allorché vi sia ragionevole motivo di ritenere (sulla base di circostanze concrete e non, quindi, di semplici illazioni) che la violazione oggetto di divulgazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. allorché vi sia fondato motivo di ritenere che una Segnalazione, ancorché esterna (e, dunque, rivolta direttamente ad ANAC) possa comunque comportare il rischio di ritorsioni, o possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto (rischio di occultamento o distruzione di prove, oppure rischio di collusioni con l’autore della violazione).

Il Decreto WB riconosce, altresì, ai soggetti legittimati a fare Segnalazioni – la possibilità di rivolgersi alle Autorità competenti per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

6. PROCESSO DI SEGNALAZIONE INTERNA

GCFE garantisce una gestione delle Segnalazioni sistematica, accurata, trasparente, imparziale, oggettiva e tempestiva, garantendo inoltre la tracciabilità dell’intero processo.

Il processo di *Whistleblowing* si fonda sui principi di fiducia, imparzialità e tutela del Segnalante e si compone delle seguenti fasi:

- a. ricezione e valutazione della Segnalazione;
- b. gestione della Segnalazione;



c. definizione della Segnalazione e conclusione del caso.

La gestione delle segnalazioni, in tutte le sue fasi, è effettuata secondo le disposizioni contenute nel Regolamento interno Gestore delle Segnalazioni di cui si riassumono i passaggi principali.

6.1 RICEZIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Al ricevimento della Segnalazione, il Gestore svolge, in sintesi, le seguenti attività:

- prende in carico la Segnalazione e predispone una scheda di Segnalazione recante gli estremi della stessa e i dati essenziali per la sua qualificazione;
- invia al Segnalante una conferma della ricezione della Segnalazione entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della stessa;
- avvia la verifica preliminare della Segnalazione: in questi termini, il Gestore provvede ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari individuati per legge, in tal senso verificando (i) che la Segnalazione abbia lo scopo di porre all'attenzione un comportamento che pone a rischio la Società e/o i terzi e non mere lamentele di carattere personale; (ii) l'entità del rischio per la Società e/o per terzi, ivi inclusi danni reputazionali, finanziari, ambientali e umani; (iii) che la Segnalazione sia sufficientemente circostanziata e che, quindi, contenga già sufficienti elementi che rendano opportuno l'avvio di un'istruttoria, procedendo, in caso contrario, ad attività di approfondimento quali la richiesta di chiarimenti direttamente al Segnalante.

6.2 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore delle Segnalazioni, a seguito della preliminare attività di verifica sopra descritta, svolge una completa istruttoria, promuovendo le relative verifiche e accertamenti, al fine di valutare la rilevanza e la fondatezza della Segnalazione.

L'attività di istruttoria interna è condotta in modo confidenziale, accurato e imparziale, in ottica di preservare la riservatezza del Segnalante.

Per lo svolgimento delle predette attività, il Gestore può: (i) chiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al Segnalante; (ii) acquisire informazioni e documenti dalle competenti funzioni aziendali; (iii) avvalersi del supporto di professionisti esterni, anche al fine di garantire l'apporto di competenze specialistiche e assicurare l'imparzialità e l'indipendenza nelle relative valutazioni.

Le indagini non devono interferire, direttamente o indirettamente, con un'indagine giudiziaria, essendo invece opportuno offrire collaborazione all'autorità procedente.

All'esito dell'istruttoria, nel termine di legge di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Gestore fornisce opportuno riscontro al Segnalante circa l'esito degli accertamenti condotti; qualora questi ultimi non si concludano entro il termine predetto, essendo necessario lo svolgimento di indagini ulteriori e più approfondite, entro lo stesso termine di tre mesi verrà dato al Segnalante un riscontro circa la sussistenza di tale necessità.

6.3 DEFINIZIONE DELLA SEGNALAZIONE E CONCLUSIONE DEL CASO

Il Gestore, all'esito delle opportune verifiche e dell'istruttoria, archivia le Segnalazioni alle quali non ritenga di dover dare ulteriore seguito (ovverosia, quelle inoltrate "in mala fede", quelle non sufficientemente dettagliate o infondate, nonché quelle contenenti fatti che in passato sono stati già oggetto di attività istruttoria, salvo che la



Segnalazione non contenga nuovi elementi tali da rendere opportune ulteriori attività di verifica).

Quanto invece alle Segnalazioni che si rivelino essere fondate (in quanto verificabili e dettagliate), così come indicato all'interno delle Linee Guida ANAC, **“non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione”**: il Gestore, in tal senso, dovrà rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni – quali l'Organo amministrativo e l'Organo di controllo – formulando le raccomandazioni ritenute opportune, proponendo eventuali misure di protezione ritenute necessarie e/o azioni volte a colmare eventuali *gap* organizzativi o di controllo; l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari compete, in tal caso, alle competenti strutture interne dell'azienda.

Le funzioni aziendali preposte attuano tali raccomandazioni e azioni correttive.

6.4 TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE

La documentazione inerente a ogni Segnalazione ricevuta (ovvero tutte le informazioni e i documenti di supporto) è conservata, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di gestione delle Segnalazioni ricevute e, in ogni caso, entro i termini massimi previsti dalla normativa attualmente applicabile in materia di *Whistleblowing*, comunque in conformità alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali secondo le disposizioni di cui al GDPR 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003.

7. TUTELA DEL SEGNALANTE E DELLE ALTRE PERSONE INTERESSATE

GCFE intende rafforzare il rapporto di fiducia tra la Società e i suoi *stakeholders*. Per tale ragione, tutela il Segnalante e le altre persone interessate contro qualsiasi condotta ritorsiva, dannosa, discriminatoria o comunque sleale, minacciata o effettiva, diretta o indiretta, conseguente alla Segnalazione e attuata nel corso dell'intero processo di *Whistleblowing* e successivamente alla conclusione dello stesso. La Segnalazione non può costituire pregiudizio per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Sono, pertanto, da considerarsi nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il trasferimento, il mutamento di mansioni del soggetto Segnalante, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante stesso.

A titolo esemplificativo:

- a. la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. la riduzione dello stipendio;
- d. la modifica dell'orario di lavoro;
- e. la sospensione della formazione;
- f. note di merito o referenze negative;
- g. l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari ingiustificate;
- h. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;



- i. la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo;
- j. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente;
- k. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- l. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
- m. l'inserimento in cd. "*black list*" sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- n. lo scioglimento del contratto per beni o servizi;
- o. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- p. la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Al fine di evitare condotte di ritorsione "trasversale", le misure di protezione sono riconosciute nei riguardi dei seguenti soggetti:

- (i) facilitatori, ossia coloro che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione e la cui assistenza deve essere riservata;
- (ii) terzi soggetti connessi con i Segnalanti (es. colleghi o familiari);
- (iii) soggetti giuridici collegati al Segnalante o ai soggetti di cui sub (i) o (ii).

Le misure di protezione, inoltre, si applicano quando:

1. al momento della Segnalazione o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo del presente regolamento;
2. sia stata effettuata una Segnalazione Esterna o una Divulgazione Pubblica, per le materie e nei casi previsti dal Decreto WB e al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) il Segnalante abbia previamente effettuato una Segnalazione in conformità alla legge e non abbia ricevuto alcun riscontro;
 - b) il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e/o palese per il pubblico interesse;
 - c) il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni e/o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del Segnalante può essere denunciata all'ANAC, per i



provvedimenti di propria competenza.

Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, il Segnalante che abbia effettuato la Segnalazione in buona fede non sarà perseguibile.

8. TUTELA DEL SEGNALATO

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del *Whistleblowing* e di impedire delazioni, diffamazioni, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi e/o la divulgazione di dati personali del Segnalato, che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, nelle more dell'accertamento della sua responsabilità tale soggetto non può essere in alcun modo sanzionato disciplinarmente sulla base di quanto affermato nella Segnalazione, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare sui fatti oggetto di Segnalazione.

Fermo l'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante, nelle procedure di Segnalazione Interna ed Esterna, il Segnalato può essere sentito, ovvero, su sua richiesta, è sentito, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

9. SANZIONI

Sono sanzionabili a titolo disciplinare i seguenti soggetti:

- il Segnalante che effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate o "in mala fede";
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del Segnalante o dei soggetti a esso parificati ai sensi del Decreto WB;
- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le Segnalazioni;
- il Gestore delle Segnalazioni, nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
- i soggetti che si rendono responsabili della violazione (o anche soltanto della messa a repentaglio) della riservatezza dell'identità del Segnalante;

Infine, qualora all'esito delle verifiche effettuate a seguito della Segnalazione, siano stati rilevati elementi fondanti circa la commissione di fatti illeciti di rilevanza penale e/o amministrativa, la Società potrà attivare l'azione disciplinare nonché presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria, o alle Autorità Amministrative competenti; in egual maniera, qualora le risultanze delle verifiche effettuate abbiano evidenziato un comportamento illecito da parte di un soggetto terzo (ad esempio un fornitore), la Società potrà procedere, ferma restando ogni ulteriore facoltà prevista per legge e per contratto, alla sospensione/risoluzione dei rapporti contrattuali.

10. CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

La Società garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa e dell'identità del Segnalante.

L'identità del Segnalante, e degli altri soggetti, a diverso titolo, legati alla Segnalazione, è tutelata in tutte le fasi della procedura di *Whistleblowing*. Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti



nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

Tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice della Società, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del Segnalante. Pertanto, nel caso di coinvolgimento nelle attività istruttorie di Organi o Direzioni aziendali, ovvero di soggetti terzi rispetto a quello incaricato della Gestione delle Segnalazioni, a questi viene inoltrato soltanto il contenuto della Segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante.

La disciplina di legge a tutela della riservatezza del Segnalante può essere derogata:

- allorché sia stata intrapresa un'azione disciplinare nei confronti dell'autore della violazione e la contestazione dell'addebito si fondi direttamente sulla Segnalazione: in questo caso, se la rivelazione dell'identità del Segnalante sia necessaria per consentire la difesa dell'incolpato, è possibile derogare alla disciplina esclusivamente previa acquisizione del consenso da parte del Segnalante circa la rivelazione della propria identità (in caso contrario, la Segnalazione interna non sarà utilizzabile ai fini della contestazione disciplinare);
- allorché si accerti, anche solo con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante in ordine ai reati di calunnia e/o diffamazione in danno del segnalato o, in alternativa, la responsabilità civile del Segnalante allo stesso titolo: in questi casi, le tutele per il Segnalante di cui al d.lgs. 24/2023 vengono meno.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali nazionale ed europea. In particolare, la Società garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

In aggiunta a quanto sopra, si comunica che:

- l'informativa privacy ex. artt. 13 e 14 è resa disponibile sul Canale informatico Whistleblowing e costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento; la stessa, in conformità con i disposti normativi di riferimento, contiene tra l'altro le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali, l'indicazione del Titolare del trattamento, i dati personali trattati, i Soggetti che possono essere coinvolti nel trattamento, i termini di conservazione dei dati, nonché i diritti esercitabili con riferimento ai propri dati personali;
- nel rispetto del "principio di minimizzazione", è previsto esclusivamente il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti;
- i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;
- nella eventuale trasmissione della Segnalazione a soggetti non autorizzati, qualora, per ragioni istruttorie, anche gli stessi debbano essere messi a conoscenza del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, si rende necessario procedere con l'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al Segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità in base al d.lgs. 24/2023 deve rimanere riservata;
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente;



- i soggetti coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono designati come autorizzati al trattamento (laddove soggetti interni) ex. art. 29 GDPR 679/2016 o come Responsabili al trattamento ex. art. 28 GDPR 679/2016 (soggetti esterni);
- ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice Privacy"), i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR 679/2016, non possono essere esercitati, ovvero, il loro esercizio può essere ritardato o limitato, qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

12. ALLEGATI:

Guida per i segnalanti (EQS Integrity Line).

EQS INTEGRITY LINE

MANUALE

Contenuti


1.	Integrity Line	2
2.	Come inviare una segnalazione.....	2
3.	Posta in Arrivo Sicura.....	6

1. Integrity Line

Integrity Line è un software di whistleblowing sicuro e anonimo che consente ai segnalanti di presentare segnalazioni e di dar seguito a quelle già presentate, effettuando l'accesso alla piattaforma utilizzando il codice segnalazione la password.

2. Come inviare una segnalazione

- Per presentare una segnalazione, fare clic su "Inviare una segnalazione" nella pagina di segnalazione.



The screenshot shows the top navigation bar with links for Home, Informativa sulla privacy, Inbox sicura, and Italiano. Below is a blue geometric pattern header. The main content area is titled "Sistema di segnalazione" and contains several paragraphs of text explaining the reporting process, including instructions on how to use the system, the importance of providing accurate information, and the confidentiality of reports. At the bottom, there are two buttons: "Inviare una segnalazione" (highlighted with a red box) and "Inbox Sicura".

- Selezionare il Paese in cui si è verificato l'incidente



The screenshot shows a form with a dropdown menu labeled "Dove si è verificato l'incidente?". The dropdown menu is currently empty, and the text "Obbligatorio" is displayed below it. The form is part of a larger interface with a navigation bar at the top and an "Invia" button at the bottom.

- Compilare il questionario

Home Informativa sulla privacy Inbox sicura Italiano ▾

Inviare una segnalazione

Dove si è verificato l'incidente?	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Italia ▾</div> <small>Obbligatorio</small>
Qual è il tuo sospetto?	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Ho notato che un individuo di nome <u>Arthur Blake</u>, il quale ha una posizione influente all'interno dell'azienda, potrebbe aver agito di forma illecita rispetto a delle decisioni che includono ingenti somme di denaro.</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">214 / 50000</p> </div> <small>Obbligatorio</small>
In quale società si è verificato l'incidente?	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Società A ▾</div>
Lavori nell'organizzazione?	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Sì ▾</div>
Indicare il nome del reparto interessato:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Finanza</div>
Chi è coinvolto nell'incidente?	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Arthur Blake</div>
In quale città si è verificato l'incidente?	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Milano</div>

- L'icona del microfono consente all'informatore di registrare la propria voce, che verrà poi distorta ed arriverà quindi camuffata al Case Manager
- L'icona della graffetta consente all'informatore di allegare qualsiasi documento. È possibile allegare qualsiasi tipo di documento con una dimensione massima di 100 MB per file. L'informatore può allegare fino a 5 file.
- L'icona della fotocamera consente all'informatore di scattare una foto con un dispositivo mobile.

Inviare una segnalazione

File

Example File.pdf

Example File 2.pdf

Example File 3.pdf

- Nella sezione **Informazioni di contatto**, l'informatore può scegliere se rimanere anonimo o fornire il proprio nome, numero di telefono ed indirizzo e-mail.

Informazioni di contatto

Puoi scegliere di inviare la segnalazione in forma anonima, ma ti invitiamo a fornire il tuo nome e i dati di contatto nei campi sottostanti.

Desidero rimanere anonima/o

Nome*

Numero di telefono*

E-mail*

- La **casella di posta elettronica protetta** deve essere creata per consentire una comunicazione sicura e semplice tra l'informatore ed il Case Manager.
- Per creare la casella di posta elettronica protetta, l'informatore deve inserire una password e selezionare la casella per accettare l'Informativa sulla privacy. Successivamente viene creato un numero ID relativo al caso.
- Fare clic su **Invia**.

Inbox sicura

Apri una casella di posta sicura creando la tua password, anche se hai già fornito i tuoi dati di contatto. In questo modo possiamo garantire che la comunicazione protetta continui ad avvenire.

Dopo aver inviato il rapporto, ti verrà assegnato un numero della segnalazione generato in modo casuale. Si prega di annotarlo insieme alla password. Devi usarli entrambi per accedere alla tua Inbox sicura.

Usa la tua Inbox sicura se desideri inviare ulteriori informazioni o visualizzare le nostre informazioni relative alla segnalazione. Se lo desideri, tutte le comunicazioni con noi rimangono anonime.

Una volta che il tuo caso è stato elaborato, puoi trovare la risposta alla tua richiesta nella Inbox. Se hai fornito il tuo indirizzo email, riceverai una notifica automatica una volta aggiunto un messaggio. Se hai scelto la segnalazione anonima, accedi regolarmente per vedere se hai ricevuto messaggi.

Inserisci la tua password

Password

Inserisci nuovamente la password


- ✓ Deve avere una lunghezza minima di 8 caratteri.
- ✓ Deve contenere almeno un numero.
- ✓ Deve contenere almeno una lettera maiuscola e una minuscola.
- ✓ Deve contenere uno dei seguenti simboli: ! * # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ { | } ~

Ho letto e capito l'Informativa sulla privacy e accetto.


[Maggiori informazioni](#)

È molto importante che l'informatore ricordi sia la **password che l'**ID** del caso per poter accedere alla propria casella di posta elettronica protetta. In caso di dimenticanza, l'informatore dovrà inviare una nuova segnalazione**

- Viene visualizzata una convalida di sicurezza in cui l'informatore (per motivi di sicurezza) deve rispondere a una semplice domanda matematica.
- Fare clic su Risposta.




La segnalazione viene inviata e viene visualizzato un messaggio di conferma con il numero del caso.



Se l'informatore dimentica una delle credenziali (Case ID o password), dovrà presentare una nuova segnalazione. Per motivi di sicurezza e di tutela dell'anonimato degli informatori, queste informazioni non possono essere recuperate.

3. Posta in Arrivo Sicura

- Fare clic su “**Posta in arrivo sicura/Inbox sicura**” dalla barra dei menu in alto o dal riquadro.



- Immettere l'ID del caso e la password e fare clic su **Accedi**.


Accesso alla segnalazione

Quando crei la Inbox, ti sarà assegnato un numero della segnalazione e sceglierai una password. Usa il numero della segnalazione e la password per accedere alla Inbox e vedere se hai ricevuto domande. Se lo desideri, tutte le nostre comunicazioni saranno anonime.

Numero della segnalazione

Password di accesso 

- Tramite la sezione **Posta in Arrivo Sicura**, l'informatore può comunicare con il Case Manager e inviare ulteriori file attraverso la Posta in arrivo sicura.
- Le risposte del Case Manager saranno visualizzate nella stessa sezione.



Un avviso di posta elettronica viene prontamente inviato ai Case Manager ogni volta che l'informatore aggiunge un messaggio al Case Manager tramite la Posta in arrivo sicura.